

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DALL' ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA SAN GIORGIO CONTRO IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO N. 9384 DEL 2.2.2006 PER IL RILASCIO DELL'AREA COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZE, 229.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti che costituisce parte integrante del presente atto;
- ritenuto di accogliere la proposta;
- visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18/8/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134 4° comma del D. Lgs. n. 267 del 18/8/00;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento avanti il Tar Lombardia promosso dalla Associazione CROCE AZZURRA SAN GIORGIO, con sede in Sesto S. Giovanni viale Rimembranze, 229, mediante ricorso notificatoci in data 31 marzo 2006 protocollo comunale n. 28514;
2. di conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Adriano Pilia dello Studio Legale Associato Avvocati Pilia e Pelliccia di Milano C.so Europa,12 , dando mandato al dirigente per la predisposizione dell'incarico;
3. di dare atto che la spesa presunta di € 5.000,00 sarà impegnata con successivo atto dirigenziale; (reg. 2006/2032)
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/8/00.

RELAZIONE

Con atto notificatoci il 31 marzo scorso, l' Associazione CROCE AZZURRA SAN GIORGIO, con sede in Sesto S. Giovanni viale Rimembranze, 229, in persona del Presidente sig. Baratella Roberto, ha promosso ricorso al Tar per ottenere

l'annullamento previa sospensiva del provvedimento n. 9384 del 2 febbraio 2006 del Direttore del Settore Impianti Opere Pubbliche con il quale si intimava il rilascio dell'area di proprietà comunale sita in viale Rimembranze 229 , occupata abusivamente dalla medesima associazione.

In particolare la ricorrente, fornendo una prospettazione dei fatti a sostegno delle proprie argomentazioni, contesta la legittimità del provvedimento impugnato adducendone la contraddittorietà tra atti, la violazione del principio dell'affidamento, la violazione delle norme in materia di procedimento, il difetto di motivazione; inoltre, a fondamento dei provvedimenti cautelari richiesti, lamenta il grave pregiudizio ed il grave danno alla collettività.

Il Settore Impianti Opere Pubbliche che ha emesso il provvedimento impugnato, ritiene opportuno costituirsi in giudizio per contestare le richieste della ricorrente.

Al riguardo occorre osservare che l'Associazione ricorrente non solo continua ad occupare senza titolo l'immobile, ma detiene l'area in uno stato di massimo degrado e ha trasformato la stessa in un vero e proprio deposito di rifiuti e rottami, tanto da rendere necessaria l'emissione di una ordinanza sindacale ai sensi della legge Ronchi sui rifiuti.

Pertanto, in considerazione di ciò, concordando con le valutazioni sia di merito che di diritto espresse dal Settore Impianti Opere Pubbliche sull'opportunità della costituzione in giudizio, si propone pertanto di conferire l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Adriano Pilia con studio in Milano C.so Europa,12 che si è dichiarato disponibile a fornire la propria attività professionale ed ci ha fatto pervenire l'allegato preventivo dei propri onorari, e di impegnare l'importo presunto di Euro 5.000,00 per onorari e spese, con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione dirigenziale.

Sesto San Giovanni, 11 aprile 2006.

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Stefania Festucci

Visto:

IL DIRETTORE DEL SETTORE
DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONI
Dott. Massimo Piamonte

